## **ART. 82 - INDENNITA’ DIVERSE**

1. Nei periodi di flessibilità multiperiodale di cui al punto 1.2 dell’art. **28** (Orario di lavoro) del presente CCNL, ai lavoratori verrà corrisposta una indennità settimanale, correlata alla durata del periodo di flessibilità, per ciascuna delle settimane nelle quali, nei termini indicati al punto 1.2 sopracitato, si supera l’orario di lavoro settimanale definito contrattualmente, nelle misure di seguito indicate:

1. ~~nel caso di periodi di flessibilità di cui al 3° comma del punto 1.2 dell’art. 22:~~

**a**) con superamento dell’orario settimanale fino a 3 ore: € 18,00

**b**) con superamento dell’orario settimanale

per oltre 3 ore ~~e fino a 6 ore~~: € 36,00

1. ~~nel caso di periodi di flessibilità di cui al 1° comma del punto 1.2 dell’art. 22:~~

~~b.1) con superamento dell’orario settimanale fino a 3 ore: € 22,00~~

~~b.2) con superamento dell’orario settimanale~~

~~per oltre 3 ore e fino a 6 ore: € 43,00.~~

Le indennità di cui sopra vengono ridotte di 1/5 per ogni giornata di assenza dal servizio a qualsiasi titolo, ovvero di 1/6 qualora la ripartizione dell’orario di lavoro settimanale è su 6 giorni, non considerando, a tali fini, le assenze di durata inferiore all’intera giornata lavorativa.

2. Nei casi di ripartizione concordata dell’orario di lavoro settimanale su 6 giorni secondo quanto stabilito al 2° e 3° comma del punto 1.5 dell’art. **28** (Orario di lavoro) del presente CCNL, ai lavoratori verrà corrisposta, per ogni 6° giorno lavorato, una indennità pari a € 15,00.

Tale indennità non è corrisposta in caso di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione dei periodi continuativi di malattia o infortunio di durata superiore a 15 giorni.

3. Ai lavoratori che svolgano prestazioni lavorative di cui al punto 1.7 dell’art. **28** (Orario di lavoro) del presente CCNL con orario spezzato è corrisposta, per prestazioni con intervallo superiore a 2 ore e fino a 3 ore, una indennità giornaliera nelle misure di seguito indicate:

a) per i lavoratori dei livelli professionali **Q, A, B**: € 17,00;

b) per i lavoratori dei livelli professionali **C, D, E, F**: € 11,35.

L’indennità di cui al presente punto 3 non viene corrisposta oltre che nelle giornate di assenza non retribuita, nelle giornate di malattia, nelle giornate di assenza facoltativa retribuita e nelle giornate di permesso di cui al punto 2 dell’art. **42** (Permessi) del presente CCNL.

4. Per le ulteriori flessibilità dell’orario di lavoro concordate tra le parti a livello aziendale, secondo quanto stabilito al punto 2 dell’art. **28** (Orario di lavoro) del presente CCNL, ai lavoratori verranno corrisposte le indennità di seguito indicate per ciascuno dei servizi programmati ed effettuati in regime di flessibilità concordata.

**4.1 Per le flessibilità legate a prestazioni lavorative diurne, come definite a livello aziendale, ai lavoratori è corrisposta una indennità, per ciascun servizio, pari a € 8,00.**

**4.2 Per le flessibilità legate a prestazioni lavorative notturne, come definite a livello aziendale, ai lavoratori è corrisposta una indennità, per ciascun servizio, pari a € 10,00.**

~~4.2 Per le flessibilità di cui ai punti 2.6.3, 2.6.4, 2.8.2, 2.10.1, 2.10.2 e 2.10.3 dell’art. 22, ai lavoratori è corrisposta una indennità, per ciascun servizio, pari a:~~

* 1. ~~€ 8,00, per i servizi collocati nella fascia oraria 5.00 – 24.00;~~
  2. ~~€ 10,00, per i servizi interessanti le fasce orarie 0.01–1.00 e 4.00-4.59.~~

~~4.3 Per la flessibilità di cui al punto 2.7.1 dell’art. 22, ai lavoratori è corrisposta una indennità pari a € 12,00.~~

4.**3** Nei casi di cumulo delle flessibilità di cui ai precedenti punti **4.1 e 4.2**, ai lavoratori sarà corrisposta una indennità complessiva pari a € 16,00.

~~4.5 Nel caso di servizi in regime di flessibilità concordata programmati e non effettuati dall’azienda, al lavoratore verrà comunque corrisposta la prevista indennità e il lavoratore resta a disposizione dell’azienda per un altro servizio.~~

~~Nel caso di reimpiego, al lavoratore verrà corrisposta l’indennità di maggior valore tra quella prevista per il servizio originariamente programmato e quella eventualmente spettante per il nuovo servizio.~~

~~Nel caso il lavoratore non venga reimpiegato e, per effetto del servizio originariamente programmato, si fosse verificato il cumulo delle flessibilità di cui ai precedenti punti 4.1, 4.2 e 4.3, al lavoratore verrà corrisposta, in luogo dell’indennità di cui al precedente punto 4.4, l’indennità di importo maggiore tra quelle indicate ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 corrispondenti al servizio non effettuato.~~

4.**5** Le indennità di cui al presente punto 4 non vengono corrisposte in caso di assenza a qualsiasi titolo.